COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

AREA URBANISTICA

Reg. Ordinanze n° 25/2016

Prot. n°4815

ORDINANZA BALNEARE 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), ex Legge Regionale n. 17/05, art. 7, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.06.2007, n. 147;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31.10.2007, avente ad oggetto "L.R. n. 17 del 1/12/2005. Conferimento funzioni amministrative ai comuni del Demanio Marittimo",

VISTO il Decreto n. 16066 del 24.10.2007 del Dirigente Generale della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R. Calabria del 28.12.2007 - Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 23 del 15 dicembre 2007, con il quale sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" ed in particolare l'art.2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

VISTO il PCS Vigente;

VISTA l'Ordinanza n°4/2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Soverato

ORDINA

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare è compresa tra il <u>15 maggio</u> ed il <u>30 settembre</u>.

Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera ci Soverato;

Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità prescritte dall'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera ci Soverato;

ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione.

Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato. Nella predetta zona di mare è vietato:

- a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- b) l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

ART. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

È vietata la balneazione:

b) nel raggio di mt. 200 dalle dalla foce del fiume Beltrame;

- d) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- e) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari e/o di sicurezza, con ordinanza sindacale;
- f) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime destinate dal Piano Spiaggia alla sosta ed allo stazionamento libero, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;
- g) nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE -

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- f) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi;
- g) tenere ad alto volume radio o altri apparecchi di diffusione sonora;
- h) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- i) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori, nonché bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo;
- 1) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- m) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aeromobili;
- n) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia:
- o) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione;
- p) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dall' Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;
- q) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori.

Sono esclusi dal divieto:

- i cani di salvataggio a guinzaglio;
- i cani guida per i non vedenti.

Tali divieti non riguardano i tratti di arenile organizzati per accesso agli animali ai sensi delle prescrizioni di cui al successivo art.4 bis.

ART. 4 BIS – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE CON ACCESSO AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

(D.P.R. 08/02/1954 n.320 e succ.)

Sulle spiagge del Comune è consentito l'accesso agli stabilimenti appositamente attrezzati all'accoglienza di animali d'affezione (cani e gatti) utilizzando esclusivamente gli accessi appositamente realizzati alle seguenti condizioni:

- 1) I titolari di ogni concessione demaniale potranno consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di cani e gatti, in zone ben delimitate e previa verifica e nulla osta dell'impianto da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;
- 2) Ogni cane potrà accedervi se identificato con microchip o se tatuato; i cani provenienti dall'estero devono essere in regola con la vaccinazione (antirabbica);
- 3) Si raccomanda ai proprietari, per il bene delle persone e dei loro animali, di sottoporli alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive (parassiti) e di non portare in spiaggia cani con patologie di natura cardiovascolare;
- 4) Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia dovrà portare la museruola ed essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, o eventualmente ad un paletto infisso solitamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento;
- 5) Chiunque detenga cani appartenenti a razze o a incroci di razze a rischio di aggressività, deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, causati dal proprio cane;

- 6) L'accompagnatore dovrà aver cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre, sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, a cui deve essere data la possibilità di ripararsi all'ombra;
- 7) Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nell'apposito contenitore dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del proprietario dell'animale;
- 8) L'area destinata alla balneazione dei cani è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata ed è limitata con idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante;
- 9) L'accesso al mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario;
- 10) Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza dello stabilimento e a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine in estro;
- 11) Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori della spiaggia per una passeggiata;
- 12) Il gestore dello stabilimento balneare stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia con il cane, ed ha la facoltà di effettuare qualunque spostamento dovesse ritenere opportuno per la buona erogazione del servizio;
- 13) I cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità per i danni causati dall'animale è del proprietario. Il personale interno dello stabilimento vigilerà sul rispetto delle regole;
- 14) In caso di inadempienza delle presenti condizioni di comportamento, il trasgressore dovrà abbandonare lo stabilimento; la Direzione, inoltre, nel caso di inadempienza a regole obbligatorie per Legge (ad esempio mancanza di microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc.), deve contattare le competenti Autorità amministrative (Polizia Locale, Capitaneria di Porto e ASL);
- 15) Il concessionario dello stabilimento, prima di svolgere l'attività di cui sopra, dovrà chiedere al Settore Urbanistica-Servizio Demanio del Comune, la variazione al contenuto della concessione, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 5 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle 20,00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

<u>ASSISTENZA E SOCCORSO</u> – Si attuano le disposizioni di cui alla vigente Ordinanza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI)

I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. N° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (Mt 1.00 x 0.50 Mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 Mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispetta si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

FASCIA DEI 5 METRI

Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, organico e rifiuti indifferenziati.

Il concessionario è obbligato ad eseguire quanto sopra anche nelle aree adiacenti di libera balneazione per un fronte mare ciascun di mt. 25,00 (lato destro e lato sinistro).

II numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti autorizzati.

USO DELLE PISCINE

Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- a) ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;
- b) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;
- c) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- d) gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- e) deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
- f) i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alla piscine devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;
- g) la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

ART. 6 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella presente, si rimanda alle disposizioni di cui al "Regolamento e Norme Tecniche" del Vigente Piano Comunale di Spiaggia e dell'Ordinanza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On – line del Comune, nonché trasmessa:

- Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Soverato;
- > Al Comando Stazione dei Carabinieri di Soverato;
- ➤ Alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Soverato;
- ➤ Al Polizia Municipale Sede;
- ➤ Al Sig. Sindaco Sede;

Ai concessionari degli stabilimenti balneari la stessa dovrà essere debitamente notificata.

Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli artt. 1164, come modificato dalla Legge n.172/03 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria, le Forze dell'Ordine e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161,1164,1174,1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n°114/98 e s. m. i.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio on line.

Montepaone, lì 15.06.2016

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Geom. Francesco FICCHI')